

**CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO – FINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DELLE  
SPESE DI INVESTIMENTO – GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI  
(21/01/2003)**

**QUESITO:**

Un Segretario comunale chiede se è legittima, e non comporta responsabilità patrimoniale per i funzionari e gli amministratori dei Comuni, l'assegnazione e l'erogazione ai Consorzi di miglioramento fondiario del 5% della quota degli investimenti per la realizzazione di infrastrutture o altri interventi, espressamente previsti dal fondo per lo sviluppo rurale, già finanziati al 95% dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Chiede, altresì, se sia legittima la gestione in forma associata o attraverso delega alla Comunità Montana di servizi finalizzati ad una migliore funzionalità dei Consorzi, pur non avendone i Comuni la corrispondente titolarità, seppur tali servizi possano essere intesi quale realizzazione delle finalità statutarie dell'ente.

**RISPOSTA:**

Quanto alla prima questione, cioè la legittimità delle erogazioni a favore dei Consorzi di miglioramento fondiario, si può asserire che, qualora gli interventi siano compresi tra quelli ammessi a finanziamento dal Piano di Sviluppo Rurale, ed in particolare dalle Azioni II A 1.1 e II A 2.1, la partecipazione del Comune al finanziamento per un importo pari al 5% della spesa ammessa appare legittima, e legittima ne risulta quindi anche la liquidazione. L'art. 7, c.4 della l.r. 30/84, e successive modificazioni, prevede infatti: "Le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati a contribuire alla spesa, nella misura massima del cinque per cento, nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. b) (per gli interventi realizzati dai Consorzi di miglioramento fondiario) , qualora gli interventi abbiano rilevante valenza comprensoriale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio.

Quanto poi alla legittimità della gestione da parte della Comunità montana di servizi finalizzati al miglioramento della funzionalità dei Consorzi, si ritiene che, stante l'art. 2, comma 4, della legge regionale 54/1998, "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.", Tali attività concorrano al perseguimento di quest'ultimo obiettivo.

Si conviene poi sul fatto che possa rivestire valore di fonte normativa quanto eventualmente previsto dallo Statuto comunale in materia di tutela, valorizzazione, protezione e razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle Comunità locali.

Con l'entrata in vigore della l.r. 1/2002, infine, salvo le funzioni di competenza regionale, indicate dall'allegato alla legge medesima, " ... sono trasferite ai Comuni, nelle materie di cui all'articolo 1 e con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, tutte le funzioni amministrative svolte dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità.". Tra le funzioni di competenza regionale, di cui all'allegato A, non sono comprese quelle relative ai Consorzi di miglioramento fondiario, che sono quindi da considerarsi trasferibili (ma non ancora di fatto trasferite, mancando a tutt'oggi la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11 l.r. 54/1998) ai Comuni.

Tutto quanto concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 2, comma 4, della l.r. 54/1998, e 1, c. 1 della l.r. 3/2001, ivi compresi i servizi finalizzati al miglioramento della funzionalità dei Consorzi, seppur attualmente gestito dalla Comunità montana si può considerare coerente con la norma. Le funzioni ed i servizi di competenza comunale, propri, o che dovranno essere trasferiti ai Comuni con le deliberazioni di cui all'art. 11 della l.r. 54/1998, possono, ovvero dovranno, infatti, essere preferibilmente gestiti in forma associata da parte delle Comunità montane, così come previsto dall'art. 82 della l. r. 54/1998.